



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 224 del 18-12-2020

Oggetto: DECRETO-LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 77/2020 - ART. 181, COMMA 4-BIS D.G.R. N. 1560 DEL 14/12/2020. RICOGNIZIONE AREE MERCATALI RICADENTI NEL TERRITORIO TREIESE FUNZIONALE ALLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE.

Il giorno **diciotto dicembre duemilaventi**, alle ore **17:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 4 dicembre 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTI, inoltre:

- l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;

VISTI, infine:

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
- la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio";
- il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 "Disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27";

- la delibera di giunta regionale n. 1043 del 30/11/2015, con cui è stato approvato il regolamento regionale n. 8 del 4 dicembre 2015;
- la delibera di giunta regionale n. 1581/2016, recante modifiche al regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015;
- il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE "*direttiva Bolkestein*";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
- la deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1560 del 14/12/2020 "Decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 - art. 181, comma 4-*bis* - recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale che inducono ad adottare misure di contenimento contingibili e tali da limitare il contagio;

CONSIDERATO che i DD.P.C.M. sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto ha la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché quella di incentivare la ripresa delle attività economiche attraverso misure concernenti la diminuzione della pressione fiscale unita alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

ESAMINATO che nelle schede tecniche allegate al D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dispone che debba assicurarsi, tenendo in considerazione la localizzazione delle aree mercatali, le caratteristiche dei specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020 "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande", con cui si dispone che:

- il mercato, in forza delle normative vigenti sopra richiamate, deve essere organizzato in due aree mercatali distinte: settore alimentare e non alimentare e, solo qualora questa separazione non fosse possibile, si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- in base ai protocolli di sicurezza adottati a contrasto del COVID-19, si rende necessario trovare soluzioni volte ad ampliare l'area mercatale, in particolare quella ricadente a Treia - centro storico, con reperimento di ulteriori spazi pubblici in aree

adiacenti o contigue da utilizzare sia per la concreta attuazione dei protocolli di distanziamento sociale tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti;

DATO ATTO che nel Comune di Treia i mercati con cadenza settimanale si svolgono nelle giornate di:

- martedì - localizzazione Treia capoluogo: piazza della Repubblica - piazza Arcangeli - via Bonvecchi e viale Nazario Sauro;
- mercoledì - localizzazione frazione di Passo di Treia - via Guido Rossa;
- giovedì - localizzazione frazione di Chiesanuova - via Dei Caduti;

DATO ATTO che:

- il mercato di Treia si svolge in piazza della Repubblica, corso Italia Libera, piazza Don P. Arcangeli, via L. Bonvecchi e viale N. Sauro, il martedì, da parte di operatori autorizzati per l'attività di commercio su aree pubbliche per i settori merceologici alimentari e non alimentari in commistione, esercitata su posteggi di cui solo alcuni di essi risultanti oggetto di assegnazione con regolare concessione, agli atti del settore di competenza, mentre gli altri restanti risultano attribuiti giornalmente con operazioni di spunta tra gli operatori presenti e richiedenti, su posteggi vacanti, di cui i precedenti concessionari hanno comunicato in tempi diversi la cessazione dell'attività o sia stata disposta con provvedimento *ad hoc* la revoca o la sospensione della autorizzazione;
- i posteggi assegnati con operazioni di spunta hanno contribuito al mantenimento, nel tempo, del punto d'incontro tra venditore e acquirente con uno scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponde alla domanda dell'utenza;
- è dovere di questa Amministrazione garantire la necessaria applicazione dei protocolli di sicurezza, assicurando la suddivisione dell'area mercatale in settori merceologici, alimentare e non alimentare, cercando soluzioni a contenimento del disagio che necessariamente sono inerenti all'esercizio di attività produttive in questa fase emergenziale;
- necessita garantire la fruibilità di spazi pubblici, anche agli esercenti il commercio ambulante non concessionari di posteggio con l'impegno di reperire ulteriori spazi da assegnare, offrendo opportunità di lavoro quale misura di sostegno ad un'economia sofferente per la diffusione pandemica da COVID-19;
- è stato acquisito, informalmente, il parere favorevole degli operatori commerciali assegnatari di posteggi in concessione nell'area mercatale di Treia capoluogo, in fase istruttoria e in via preliminare alla rideterminazione della dislocazione dei posteggi, funzionale alla separazione tra il settore merceologico alimentare e non alimentare, effettuata con ordinanza n. 24 del 29 maggio 2020;
- l'esigenza di separazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare non sussiste per le aree mercatali di Passo di Treia e di Chiesanuova non essendoci tale commistione che obbliga l'adozione di paradigmi organizzativi di sicurezza;

RILEVATO che, per le motivazioni espresse in premessa, la ricognizione temporanea dei posteggi dell'area mercatale di Treia capoluogo ha determinato un accorpamento dei posteggi siti in viale Nazario Sauro ed un trasferimento nella suddetta via degli operatori esercenti nel settore non alimentare concessionari di posteggi in piazza della Repubblica, quale misura di compensazione delle criticità connesse al contrasto della diffusione pandemica, prevedendosi, nello specifico:

- per il settore merceologico alimentare, i posteggi sono istituiti in piazza della Repubblica, lato opposto edificio comunale, come da planimetria allegata;
- per il settore merceologico non alimentare, i posteggi sono istituiti negli stalli di sosta siti in viale Nazario Sauro, nell'area compresa tra Porta Cassera e l'accesso al Museo Archeologico come da allegata planimetria;

- gli operatori concessionari di posteggi nn. 6, 12, 17, 23, 32 e 35 siti in piazza della Repubblica, via Luigi Bonvecchi e piazza Arcangeli (settore non alimentare) verranno trasferiti in viale Nazario Sauro in adiacenza ai posteggi occupati dai concessionari ivi presenti, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale da attuarsi tra gli operatori economici e tra gli stessi e l'utenza;
- l'istituzione di n. 6 posteggi da assegnare attraverso le operazioni di spunta agli esercenti il commercio su aree pubbliche non concessionari di posteggio, di cui n. 4 in viale Nazario Sauro e n. 2 in piazza della Repubblica;

DATO ATTO che:

- l'area mercatale di Passo di Treia, situata in via Guido Rossa, è articolata in n. 3 posteggi in concessione ed un posteggio da attribuire con operazioni di spunta, come dettagliati in planimetria allegata;
- l'area mercatale di Chiesanuova, individuata in via Dei Caduti, è articolata in n. 3 posteggi, come da planimetria allegata, da assegnare con operazioni di spunta, per sopravvenuta cessazione dell'attività da parte degli operatori commerciali concessionari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di EFFETTUARE la ricognizione dei posteggi, come da allegati planimetrici, siti nelle aree mercatali ricadenti in Treia capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia e Chiesanuova, attuando l'applicazione dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione pandemica da COVID-19 nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020 "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande" e nelle schede tecniche allegate al D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
2. di GARANTIRE la conservazione dei posteggi assegnati con operazioni di spunta, contribuendo al mantenimento, nel tempo, di un punto d'incontro tra venditore ed acquirente ed uno scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponda alla domanda dell'utenza e al principio della libera concorrenza a tutela del consumatore;
3. di PREVEDERE i posteggi da assegnare con operazioni di spunta come individuati nel dettaglio a seguire:
 - n. 4 posteggi di assegnazione giornaliera - area mercatale di Treia, con dislocazione nello specifico in Piazza della Repubblica (S5 e S6) e in viale Nazario Sauro (S1, S2, S3 e S4);
 - n. 1 posteggio di assegnazione giornaliera ricadente nell'area mercatale della frazione di Passo di Treia (S1);
 - n. 3 posteggi di assegnazione giornaliera ricadenti nell'area mercatale di Chiesanuova (S1, S2 e S3);

4. di APPROVARE gli schemi planimetrici allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; i posteggi vacanti, non individuati e non ricompresi, negli allegati planimetrici si intendono soppressi;
5. di DEMANDARE al funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap", Dott.ssa Barbara Foglia, l'attivazione del procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica, con scadenza di validità in data 31 dicembre 2020 per l'esercizio dell'attività commerciale su posteggi dislocati nei mercati settimanali di Treia capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia e di Chiesanuova;
6. di DARE ATTO che:
 - ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'adozione degli atti gestionali di competenza del funzionario responsabile del V Settore dovrà essere effettuata nel rispetto delle linee guida regionali e delle modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 1560 del 14 dicembre 2020;
 - in ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, in conformità con le linee guida regionali, si dispone il differimento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data del 31 dicembre 2020, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;
7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 ed ai sensi del decreto sindacale n. 4 in data 21/03/2020.

Presenti fisicamente nella sede municipale: il Sindaco Franco Capponi, il Vicesindaco David Buschittari, gli Assessori Luana Moretti, Ludovica Medei e Tommaso Sileoni.

Collegata in videoconferenza la Dott.ssa Fabiola Caprari, Segretario verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 4 dicembre 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

DATO ATTO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTI, inoltre:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e

- per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga lo stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;
- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
 - le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;
 - la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio";
 - il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 "Disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27";
 - la delibera di Giunta regionale n. 1043 del 30/11/2015, con cui è stato approvato il regolamento regionale n. 8 del 4 dicembre 2015;
 - la delibera di Giunta regionale n. 1581/2016, recante modifiche al regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015;
 - il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 200/123/CE "*direttiva Bolkestein*";
 - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, recante "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
 - la deliberazione di Giunta Regione Marche n. 1560 del 14/12/2020 "Decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 - art. 181, comma 4-*bis* - recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche";

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale e Amministrativa – Commercio - Suap" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di EFFETTUARE la ricognizione dei posteggi, come da allegati planimetrici, siti nelle aree mercatali ricadenti in Treia capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia e Chiesanuova, attuando l'applicazione dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione pandemica da COVID-19 nel rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 565 dell'11 maggio 2020 "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande" e nelle schede tecniche allegate al D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
3. di GARANTIRE la conservazione dei posteggi assegnati con operazioni di spunta, contribuendo al mantenimento, nel tempo, di un punto d'incontro tra venditore ed acquirente ed uno scambio qualificato di risorsa produttiva, che risponda alla domanda dell'utenza e al principio della libera concorrenza a tutela del consumatore;
4. di PREVEDERE i posteggi da assegnare con operazioni di spunta come individuati nel dettaglio a seguire:
 - n. 6 posteggi di assegnazione giornaliera - area mercatale di Treia, con dislocazione nello specifico in piazza della Repubblica (S5 e S6) e in viale Nazario Sauro (S1, S2 e S3);
 - n. 1 posteggio di assegnazione giornaliera ricadente nell'area mercatale della frazione di Passo di Treia (S1);
 - n. 3 posteggi di assegnazione giornaliera ricadenti nell'area mercatale di Chiesanuova (S1, S2 e S3);
5. di APPROVARE gli schemi planimetrici allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; i posteggi vacanti, non individuati e non ricompresi, negli allegati planimetrici si intendono soppressi;
6. di DEMANDARE al funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale e Amministrativa - Commercio - Suap", Dott.ssa Barbara Foglia, l'attivazione del procedimento di rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica, con scadenza di validità in data 31 dicembre 2020 per l'esercizio dell'attività commerciale su posteggi dislocati nei mercati settimanali di Treia capoluogo e nelle frazioni di Passo di Treia e di Chiesanuova;
7. di DARE ATTO che:
 - ai sensi dell'art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'adozione degli atti gestionali di competenza del funzionario responsabile del V Settore dovrà essere effettuata nel rispetto delle linee guida regionali e delle modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 1560 del 14 dicembre 2020;
 - in ragione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, in conformità con le linee guida regionali, si dispone il differimento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla data del 31 dicembre 2020, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole
Treia, 17-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 23-12-2020 al 07-01-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 21579 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 23-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI